

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 51

(Zone esenti dal vincolo idrogeologico)

1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47. Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6.

(1)(3)

2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale. La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.

(2)(4)

3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.

4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 25, lettera a), L. R. 17/2010

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 25, lettera b), L. R. 17/2010

3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012